



Comune di Seminara

Città Metropolitana di Reggio Calabria

ORDINANZA SINDACALE n. 42 del 18 Settembre 2020

Oggetto: Misure straordinarie ed urgenti per il contenimento del contagio da COVID-19, sul territorio del comune di Seminara.-

Tenuto conto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un'emergenza sanitaria di pubblica rilevanza internazionale;

Visto il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i successivi provvedimenti attuativi di natura normativa e amministrativa;

Visti i Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell' 8 marzo 2020 e del 9 marzo 2020 recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 3 dell'8.3.2020 "Urgenti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23.12.1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

Viste le comunicazioni fatte a questa Amministrazione dalle locali autorità sanitarie competenti,

Vista l'ordinanza n. 4 del 10 marzo 2020 "*Disposizioni operative inerenti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge del 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*".

Ravvisata l'esigenza, nonché l'urgenza di adottare in via cautelativa idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, in coerenza con le disposizioni sopra citate;

Visto l'art. 50, comma 5, TUEL 267/2000 che recita espressamente:

"In particolare, in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale.";

ORDINA che siano vietate tutte le attività che comportano qualunque tipo di assembramento, superiore alle due persone; che non vi siano contatti ravvicinati ad una distanza inferiore a 1,5 mt. tra soggetti non coabitanti; che si acceda nei pubblici esercizi in numero non superiore a uno per volta, inoltre, che fuori dalle abitazioni si indossino sempre le mascherine e venga fatto uso di tutti i presidi utili a prevenire il contagio, infine, venga dato avviso alla ASP di Taurianova, al Comando Stazione Carabinieri di Seminara, al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Palmi, ciascuno per le proprie competenze, di vigilare sul rispetto della presente ordinanza.

DISPONE - che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale; inoltre, la trasmissione della presente ordinanza a: Prefettura di Reggio Calabria, Azienda Sanitaria Provinciale Taurianova, Comando Stazione Carabinieri di Seminara; Commissariato di pubblica sicurezza di Palmi.

AVVERTE CHE - la presente ordinanza ha decorrenza immediata, fatte salve eventuali e successive disposizioni;
- salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, in conformità a quanto previsto dall'art.3, comma 4 del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 sopracitato.

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

Seminara 18 Settembre 2020



IL SINDACO
Carmelo Arfuso